



Città di Tempio Pausania

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ⁹⁰ del ^{25/06/2019} (in vigore dal ^{27/06/2019})

Indice generale

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Interventi che accedono all'incentivazione.....	3
Art. 3 – Determinazione della quota di incentivazione.....	1
Art. 5 – Gruppo di lavoro.....	2
Art. 6 – Ripartizione del Fondo di incentivazione.....	2
Art. 7 – Pagamento degli incentivi.....	3
Art. 8 – Tempi di realizzazione e penalità.....	3
Art. 9 – Assicurazione.....	1
Art. 10 – Disposizioni finali.....	1
Art. 11 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	1

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito, nel presente atto, Codice.
2. Il presente regolamento si applica per le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti e valutazione preventiva dei progetti, intese come attività tecniche, economiche ed amministrative atte a quantificare puntualmente gli interventi da inserire nei documenti di programmazione dell'Ente
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito nel presente atto, RUP), direzione dei lavori (di seguito DL) ovvero direzione dell'esecuzione (di seguito DEC)
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo staticocosì come indicati dalle disposizioni seguenti e dall'art. 113 del codice, purché tali attività siano svolte per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dopo l'entrata in vigore del Codice medesimo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. rr) della Legge 28.01.2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, sono esclusi dagli incentivi di cui al presente regolamento
4. Ai sensi dell'ultimo periodo del citato art. 113 del Codice, gli incentivi di cui al presente regolamento si applicano qualora sia stato nominato il DEC secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC.

Art. 2 – Interventi che accedono all'incentivazione

1. Le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione riguardano le acquisizioni di beni e servizi, concessione di lavori e servizi e tutti i lavori pubblici coerenti con i documenti programmatori comunali e con il bilancio, **ad eccezione** dei seguenti casi:
 - a. affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice
 - b. affidamenti di cui all'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice
 - c. adesione a convenzioni CONSIP
 - d. procedure in cui, per la scelta dell'affidatario, non vi sia stato lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa;
 - e. per i servizi e le forniture, nel caso in cui il DEC non sia soggetto diverso dal RUP non rientrando tra i casi previsti dalle linee guida ANAC n. 3.
2. Il Dirigente competente provvede a nominare un DEC diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. per importi inferiori, comunque superiori a €. 40.000,00 , se ricorrono i seguenti presupposti:
 1. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, sulla base della numerosità e della difficoltà tecnica delle attività richieste, quali a titolo esemplificativo, i seguenti:
 - servizi e forniture come quelli inerenti la gestione/manutenzione dell'impiantistica degli immobili ad alto contenuto tecnologico (impianti termici, impianti fotovoltaici e solari-termici, impianti di condizionamento aria, impianti di sorveglianza, impianti di trasmissione dati)
 - le prestazioni inerenti l'implementazione dei servizi ICT
 2. interventi particolarmente innovativi e complessi sotto il profilo giuridico, amministrativo e contabile: ad esempio, servizi che comportano la predisposizione di complessi piani finanziari
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze nell'ambito della medesima

procedura di gara (multiservice); quali ad esempio, i servizi a supporto della funzionalità delle strutture scolastiche che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di due Settori diversi dell'Ente; ad esempio, differenza tra il Settore che cura l'aggiudicazione della gara d'appalto e quello che gestisce l'esecuzione del contratto
3. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
- a) un contratto pubblico avente per oggetto l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'[allegato I](#) del Codice è considerato un «appalto di lavori»
 - b) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione non previsti nell'allegato I al Codice, è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
 - c) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; qualora il valore dei prodotti supera quello dei servizi è considerato un «appalto pubblico di forniture»
4. Relativamente ai lavori e servizi di manutenzione straordinaria, gli incentivi di cui al presente regolamento saranno riconosciuti nel caso di particolare complessità e pertanto qualora vi sia stata:
- a) l'attività di programmazione della spesa
 - b) l'attività di valutazione e approvazione del progetto almeno di livello definitivo da parte dell'organo competente
 - c) l'aggiudicazione dei lavori o del servizio a seguito di una procedura di gara
 - d) un'attività di controllo della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti

Art. 3 – Determinazione della quota di incentivazione

- 1. È istituito il Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice alimentato dall'importo del lavoro, opera, fornitura o servizio posto a base di gara, al netto dell'IVA, di cui alle tabelle del successivo comma 4.
- 2. L'80% delle risorse finanziarie del suddetto Fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 9 secondo i criteri ivi individuati.
- 3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del Codice.
- 4. **Per opere, lavori, servizi e forniture** la percentuale effettiva dell'incentivo è stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo indicate di seguito:

CATEGORIA	SCAGLIONE	INCENTIVO
Lavori	Fino ad € 500.000,00	2,00%
	Da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	1,90%
	Da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00	1,80%
	Da € 2.000.000,00 fino ad € 5.225.000,00	1,70%
	Oltre € 5.225.000,00	1,60%

CATEGORIA	SCAGLIONE	INCENTIVO
Servizi e forniture	Fino ad € 500.000,00	1,50%
	Da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	1,42%
	Da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00	1,35%
	Da € 2.000.000,00 fino ad € 5.225.000,00	1,27%
	Oltre € 5.225.000,00	1,20%

- 5. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture** (nei casi in cui l'incentivo spetti secondo quanto disposto nei precedenti art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2) le percentuali di cui alla precedente tabella sono ridotte del **15%** nel caso in cui si utilizzi un mercato elettronico (**Mepa, SardegnaCat ecc.**).
- 6. Per le forniture di beni** le percentuali di cui alla precedente tabella sono ridotte:
- del **40%** nel caso di consegna in una o due volte
 - del **15%** nel caso di consegne superiori a due
- 7.** Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi e dell'IRAP.
- 8.** Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera/lavoro/servizio/fornitura.
- 9.** L'impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del Dirigente del Settore competente prima dell'inizio dell'opera/lavoro/servizio/fornitura
- 10.** Gli incentivi per le funzioni tecniche sono imputati al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori/servizi/forniture e, pertanto, non rientrano nel tetto di spesa per la contrattazione decentrata e non devono essere finanziati dal connesso fondo.
- 11.** In fase di predisposizione del bilancio, ogni responsabile di servizio quantificherà l'importo presunto del Fondo di cui al presente articolo per la parte relativa all'innovazione (20%), allocando le somme in apposito capitolo di entrata. Tali capitoli andranno a finanziare uno o più capitoli di spesa per le finalità di cui al precedente comma 3
- 12.** Per l'affidamento delle concessioni, i parametri sopra indicati sono calcolati sul valore della concessione, intendendosi come tale, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione quale corrispettivo dei lavori o servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

- I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alle attività di cui al precedente art. 1, comma 2, e precisamente:
 - nel personale che abbia partecipato alla programmazione dell'opera/lavoro/servizio/fornitura, alla

verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- b. nel personale che abbia partecipato alla redazione dei bandi, lettere di invito e capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - c. nel personale incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione nei casi previsti dal precedente art. 2, comma 2, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - d. nel RUP;
 - e. nei collaboratori, tecnici o amministrativi, dell'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, che svolgono compiti di supporto tecnico, amministrativo e contabile dell'attività di programmazione degli investimenti, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o dell'esecuzione, di collaudo o verifica di conformità, compreso il personale che ha svolto compiti relativi agli espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici.
2. Il compenso al RUP e ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno.
 3. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia giunti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso, le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno liquidate nella misura del 50% della percentuale spettante.
 4. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare (in tal caso con parte della quota spettante al RUP) la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità o della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata dal Dirigente competente in sede di liquidazione. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota spettante viene erogata al RUP.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente ed obbligatoriamente tutti i dipendenti idonei dell'ente, ognuno in relazione alle proprie funzioni e al profilo professionale.
2. Per esigenze eccezionali, o per specifiche professionalità, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche i dipendenti di settori non ordinariamente afferenti a quanto indicato nel precedente art. 4, sia con profilo amministrativo che tecnico. In tal caso, dovrà essere ottenuto il preventivo nulla osta del Dirigente responsabile del dipendente di cui è richiesto l'inserimento nel gruppo di lavoro, anche al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio.
3. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione della spesa per investimenti e alla realizzazione dell'opera/lavoro/servizio/fornitura. Analoghi criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuale esecuzione delle procedure espropriative e dell'Ufficio del RUP.
4. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico.
5. Con l'atto di conferimento dell'incarico deve essere individuato:
 - il lavoro/opera/servizio/fornitura;
 - l'importo presunto a base di gara;
 - il cronoprogramma per ogni funzione svolta;

- il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati, nonché l'attribuzione delle aliquote spettanti a ciascun componente.

Art. 6 – Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. L'effettiva erogazione del Fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con l'atto di liquidazione secondo la tempistica sopra definita.
2. Il Fondo è ripartito dal Dirigente competente, per ciascuna opera/lavoro/servizio/fornitura tra il personale di cui agli artt. 5 e 6.
3. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:

LAVORI – SERVIZI – FORNITURE	PARZIALE	TOTALE
Responsabile del Procedimento <i>nel caso di gruppo di lavoro al RUP spetta il 24% e al gruppo di lavoro il 10%. Nel caso in cui la procedura di gara venga espletata dalla CUC la percentuale del 34% viene ridotta del 5%</i>		34%
Programmazione degli interventi di investimento <i>nel caso di gruppo di lavoro al RUP spetta il 8% e al gruppo di lavoro il 4%</i>		12%
Verifica preventiva dei progetti		
Progetto di fattibilità <i>nel caso di gruppo di lavoro al RUP spetta il 1% e al gruppo di lavoro l'1%</i>	2%	15%
Progetto definitivo <i>nel caso di gruppo di lavoro al RUP spetta il 2% e al gruppo di lavoro l' 1%</i>	3%	
Progetto esecutivo <i>nel caso di gruppo di lavoro al RUP spetta l'8% e al gruppo di lavoro il 2%</i>	10%	
Redazione bandi, lettere di invito, disciplinare di gara, procedure di gara		10%
Direzione lavori – Direttore dell'Esecuzione <i>nel caso di gruppo di lavoro al DL/DEC spetta il 16% e al gruppo di lavoro il 8%</i>		24%
Collaudo o certificazione delle regolare esecuzione o verifica di conformità		5%
TOTALE		100%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà al Comune, laddove consentito e in tal caso verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 113 del Codice.

4. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, ovvero il RUP dell'intervento sia il Dirigente del Settore competente, le relative quote costituiscono economia di spesa.
5. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.
6. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo nella misura del 10% in coerenza con quanto stabilito nella tabella dell'art. 6 alla voce "Redazione bandi, lettere di invito, disciplinare di gara, procedure di gara". La quota è assegnata su richiesta della CUC. La quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune.

Art. 7 – Pagamento degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi per opere/lavori/servizi/forniture avverrà a cura del dirigente del Settore competente previo accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto delle percentuali di cui al precedente articolo 6 , con le seguenti tempistiche:
 - a. *Gruppo di programmazione, valutazione preventiva dei progetti:* dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero quello di fattibilità o definitivo nel caso in cui questo sia il livello richiesto per la

procedura di gara e nel caso di richiesta di finanziamento;

- b. *Gruppo gara (predisposizione degli atti di gara (bando, lettere di invito, capitolato, contratto ecc.):* dopo l'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - c. *Gruppo di DL e di DEC:* dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o di collaudo o di verifica di conformità;
 - d. *RUP:* il 50% dopo l'inizio del lavoro/opera/servizio/fornitura e il 50% dopo il collaudo/CRE/verifica di conformità.
2. L'atto di liquidazione è trasmesso al servizio del personale in tempo utile per l'inserimento degli incentivi così contabilizzati nelle competenze stipendiali e deve contenere anche i seguenti elementi essenziali:
- il richiamo alla precedente determinazione di affidamento degli incarichi e agli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - la certificazione dell'osservanza o meno dei tempi e dei costi previsti per il completamento dell'opera/lavoro/servizio/fornitura, quantificando, se ricorrono i presupposti, le sanzioni nella misura stabilita dal presente regolamento;
 - l'evidenza di quali e quante prestazioni non sono state svolte dai dipendenti dell'Ente, quantificando, quindi, gli effetti riduttivi degli incentivi previsti;
 - l'attestazione sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni;
 - la modifica, in presenza di economie, dell'impegno di spesa ed i conseguenti accertamenti di entrata assunti al momento del conferimento degli incarichi, disponendone la liquidazione per giroconto.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche al contratto e le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino una variazione all'attività di programmazione, o di direzione lavori o dell'esecuzione o di responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base di gara e sempre che le modifiche al contratto o le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 8 – Tempi di realizzazione e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione negli atti di programmazione nonché secondo il cronoprogramma redatto dal Dirigente competente, il cui rispetto deve essere accertato in conformità al precedente articolo 7.
2. L'accertamento di competenza dirigenziale di cui al comma 1 del precedente articolo 7 è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera/lavoro/servizio/fornitura per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale **tra il 10% ed il 50%**, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto

sull'andamento dei lavori/servizi/forniture.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 9 – Assicurazione

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, tra le spese tecniche da prevedere obbligatoriamente nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del progettista, se dipendente dell'Ente, del RUP in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice, nonché le spese di carattere strumentale sostenute in relazione all'intervento.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 1° gennaio 2018, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
4. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla delibera G. C. n. 144 del 31.7.2012 (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).
5. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla limitatamente ai lavori pubblici, il regolamento approvato con delibera G. C. n. 173 del 2.12.2015 (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Art. 11 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con delibera G. C. n. 144 del 31.7.2012 e n. 173 del 2.12.2015, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 10.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida o provvedimenti giudiziari rilasciati dalle competenti Autorità (quali ANAC, Corte dei Conti ecc.) che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento delle relative disposizioni regolamentari modificate, da intendersi comunque automaticamente adeguate alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.